



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 21, 26.
codice misura	08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
codice tipo intervento	8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali Focus Area 2A
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi Foreste</i>

Testo coordinato con la DGR n.1095 del 31/07/2018



INDICE:

1.	Descrizione generale.....	94
1.1.	Descrizione tipo intervento.....	94
1.2.	Obiettivi.....	94
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	94
2.	Beneficiari degli aiuti	94
2.1.	Soggetti richiedenti.....	94
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	94
3.	Interventi ammissibili.....	95
3.1.	Descrizioni interventi	95
3.2.	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	96
3.3.	Impegni a carico del beneficiario	96
3.4.	Vincoli e durata degli impegni	97
3.5.	Spese ammissibili	97
3.6.	Spese non ammissibili	97
3.7.	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	97
3.8.	Requisiti obbligatori	98
4.	Pianificazione finanziaria	98
4.1.	Importo finanziario a bando	98
4.2.	Aliquota ed importo dell'aiuto	98
4.3.	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	98
4.4.	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	98
4.5.	Riduzioni e sanzioni	98
5.	Criteri di selezione.....	99
5.1.	Criteri di priorità e punteggi	99
5.2.	Condizioni ed elementi di preferenza	100
6.	Domanda di aiuto	100
6.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	100
6.2.	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	100
7.	Domanda di pagamento	102
7.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	102
7.2.	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	102
8.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	103
9.	Informativa trattamento dati personali.....	103
10.	Informazioni, riferimenti e contatti	103
11.	ALLEGATI TECNICI.....	104
11.1.	Allegato tecnico - Definizioni	104
11.2.	Allegato tecnico - Elenco Macchinari	104
11.3.	Allegato tecnico - Progetto Definitivo.....	105
11.4.	Allegato tecnico - Relazione.....	105
11.5.	Allegato tecnico – Specifiche per la redazione dei Piani di Riassetto Forestale	107

1.Descrizione generale

1.1.Descrizione tipo intervento

L'intervento finanzia l'acquisto di attrezzature e macchinari forestali con particolare riferimento alle caratteristiche innovative, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e al contenimento degli impatti ambientali. Vengono inoltre finanziati investimenti per la realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti legnosi nonché l'elaborazione di Piani di Riassetto Forestale.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42930 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali".

1.2.Obiettivi

Focus Area 2A: "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"

1.3.Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2.Beneficiari degli aiuti

2.1.Soggetti richiedenti

a. Micro, piccole e medie Imprese (PMI) definite ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione

b. Soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati:

- Soggetti privati,
- Associazioni o consorzi privati
- Regole
- Comuni
- Associazioni di Comuni
- Unioni Montane /Comunità Montane esclusivamente se gestori di aree forestali per conto dei Comuni
- Associazioni miste privati/Comuni

Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2.Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di Conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR n. 296 del

15/03/2016. Tale criterio non si applica nel caso di PMI che non siano proprietari o gestori di superfici forestali.

- b. Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
- c. Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto di Comuni, oltre alla delega a presentare domanda, devono essere in possesso di documentazione concessoria in base alla quale l'UM/CM risulti unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo di stabilità delle operazioni (paragrafo 3.4).
- d. Quando il richiedente agisce in qualità di proprietario boschivo e/o gestore di aree forestali, questi deve dimostrare di avere un'organizzazione propria dedicata ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli investimenti di cui alla lettera d) del successivo punto 3.1.
- e. Se il richiedente è una PMI essa deve essere iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività di codice ATECO 02. "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" (ad eccezione del codice 02.3 "Raccolta di prodotti selvatici non legnosi) e/o codice ATECO 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili" per le attività compatibili con la sottomisura.
- f. Le segherie per l'acquisto di macchinari o impianti fissi devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 10.000 mc /anno di tondo o equivalente tondo (1 t/1 mc) desumibile dalla documentazione contabile.
- g. I soggetti diversi dalle segherie per l'acquisto di macchinari o impianti fissi devono rispettare un limite assoluto di materiale legnoso in ingresso di 5.000 mc /anno di tondo o equivalente tondo (1 t/1 mc) desumibile dalla documentazione contabile.
- h. I limiti di cui ai precedenti punti f) e g) non si applicano per i macchinari dedicati alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco).
- i. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
- j. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). Al riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.
- k. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014.

I criteri di ammissibilità di cui alle lettere e), f), g) e h) devono essere mantenuti, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

- a. Acquisto macchinari per taglio, allestimento ed esbosco
- b. Acquisto di macchine, attrezzature, mezzi dedicati a:
 - i. lavorazione del tondame
 - ii. produzione di prodotti assortimentati semilavorati nei limiti riportati al punto 3.2,
 - iii. trasporto in conto proprio, prevalentemente del legname tondo.
- c. Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine.
- d. Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate, nonché piazzali di deposito e ricovero per legname e mezzi produttivi presso l'azienda, compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione prevalentemente del legname tondo.
- e. Costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, prevalentemente destinati al trattamento del legname tondo, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali Generali.
- f. Acquisto di terreni edificati e non, connesso all'investimento, prevalentemente destinati al trattamento del

legname tondo, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi Procedurali Generali.
g.Redazione di Piani di Riassetto Forestale e rilievi LiDAR

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
- c. Gli investimenti devono riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26), ossia gli investimenti inferiori a 2 milioni di euro.
- d. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- e. Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali. Ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di una relazione come meglio descritta nell'allegato tecnico 11.4.
- f. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali Generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto, secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- g. I macchinari o impianti fissi allocati presso segheria, devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a 10.000 mc /anno di tondo o equivalente tondo (1 t/1 mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1000 ore lavorative.
- h. I macchinari o impianti fissi allocati presso soggetti diversi dalle segherie devono avere una capacità lavorativa inferiore o uguale a di 5.000 mc /anno di tondo o equivalente tondo (1 t/1 mc) desumibile dalle schede tecniche del macchinario o da dichiarazione del costruttore. A tal fine si consideri una operatività media annua di 1000 ore lavorative.
- i. I limiti di cui ai precedenti punti g) ed h), non si applicano per i macchinari dediti alle lavorazioni in bosco (taglio, allestimento, esbosco)
- j. Sono ammessi investimenti per l'acquisto di macchinari legati alla produzione o utilizzo di legname tondo elencati nell'allegato tecnico 11.2, sezione "Lista macchine/attrezzature-utilizzazioni forestali-lavorazione legname tondo"
- k. E' ammessa la revisione di Piani di Riassetto Forestale solo se sono già scaduti e all'interno del biennio di validità
- l. La redazione ex novo dei Piani di Riassetto è ammessa indipendentemente dall'obbligo della presenza della pianificazione
- m. Per l'elaborazione dei Piani di Riassetto Forestale sono ammessi solo i rilievi LiDAR che devono essere eseguiti almeno sull'intera superficie produttiva nel caso di revisione e su tutta la superficie nel caso di redazione ex novo
- n. La redazione dei Piani di Riassetto Forestale deve avvenire nel rispetto della DGR n. 158/1997 e DGR n. 4808/1997 e ss.mm.ii. e pertanto non sono ammesse le revisioni sommarie

Le condizioni di ammissibilità, di cui alle lettere b), g) ed h) devono essere mantenute, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par. 3.4

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli investimenti finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni specifiche.
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione previsto per l'investimento realizzato.
- c. I beneficiari che acquistano sistemi di essiccazione devono garantire la funzionalità dell'impianto entro il termine della realizzazione dell'investimento.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi,
 - 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature o per investimenti non produttivi (piani di gestione),
- secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

3.5. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi".

3.6. Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

- Spese per prestazioni volontarie, secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali.
- Spese per investimenti finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili, infissi, ecc.).
- Spese connesse alla prevalente lavorazione delle biomasse a fini energetici.
- Spese per operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
- Spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e macchinari per la produzione di pannelli in legno multistrato a strati incrociati, variamente ingegnerizzati (es. XLAM, MDF, ecc.).
- Spese per l'acquisto di materiale/macchinari usati.
- Spese per l'acquisto di beni di consumo, DPI e motoseghe.
- Spese per investimenti per l'acquisto ed installazione di centrali elettriche, termiche e caldaie di qualsiasi natura (comprese le caldaie connesse agli impianti di essiccazione).
- Spese per Rilievi diversi dai LiDAR per la redazione dei Piani di Riassetto forestale.
- Spese per la Redazione di Piani Sommari di Riassetto Forestale e Piani di Riordino Forestale.
- Spese per l'acquisto di macchinari addetti al trasporto in conto terzi.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti, sono i seguenti:

- i. dodici mesi, per l'acquisto di attrezzature

ii.diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura
iii.ventiquattro mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana
ivventiquattro mesi per la redazione di Piani di Riassetto Forestale
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell' aiuto.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al precedente punto (ii) o (iii).

Nel caso la domanda di aiuto sia stata presentata nell'ambito del Piano delle Attività del Gruppo Operativo (P.A.G.O.) di cui al Tipo di intervento 16.1.1, il termine per la conclusione degli interventi coincide con quello stabilito per il Tipo di intervento 16.1.1.

3.8.Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4.Pianificazione finanziaria

4.1.Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 8.6.1 a valere sulla Focus Area 2A, l'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro.

È prevista la predisposizione di una specifica graduatoria per la redazione dei Piani di gestione Forestale. Per tali investimenti è stabilita una riserva del 10% dell'importo. Nel caso il budget riservato a codesta specifica graduatoria, risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nell'altra graduatoria.

4.2.Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La spesa deve essere determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

Nel caso della redazione dei Piani di Riassetto Forestale, per quanto riguarda l'esecuzione dei rilievi LiDAR, la spesa deve essere determinata sulla base dei preventivi elaborati dai fornitori del servizio.

4.3.Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 30.000,00 €, fino ad un importo massimo di 500.000,00€

Per la redazione dei Piani di Riassetto Forestale la spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 20.000,00 €, fino ad un importo massimo di 150.000,00 €.

4.4.Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.¹⁹

4.5.Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n.

¹⁹ Sostituzione apporata con DGR n. 1095 del 31/07/2018

809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 8.6.1.1: aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali	
Criterio di priorità 1.1 1.1.1 Intervento ubicato in Comuni con svantaggi stazionali, orografici e strutturali.	50 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'intervento con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella 1 allegato 11.3 al bando dell'intervento 4.3.1 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete". La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.	
Criterio di priorità 1.2 1.2.1 Investimento ubicato in Area interna	5 Punti
Criterio di assegnazione Si applica ad investimenti ubicati in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.	
2) Principio di selezione 8.6.1.2: per le aree e i processi gestiti con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, Catene di Custodia)	
Criterio di priorità 2.1 2.1.1 Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito agli interventi a valenza territoriale ubicati in boschi oggetto di certificazione (es. l'elaborazione e gestione di Piani di Gestione forestale o la realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione, in presenza di superficie oggetto di intervento $\geq 50\%$ ricadente in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.) oppure nel caso di interventi non di carattere territoriale (es. acquisto di attrezzature e macchinari) il cui richiedente possieda foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).	
Criterio di priorità 2.2 2.2.1 Investimento realizzato da soggetti in possesso del Certificato della Catena di custodia (CoC).	10 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito ai possessori di un certificato di catena di custodia secondo gli standard di gestione forestale sostenibile.	
Criterio di priorità 2.3 2.3.1 Investimento realizzato da soggetti iscritti all'Albo delle imprese forestali	5 Punti
Criterio di assegnazione	

Il punteggio è attribuito agli iscritti all'Albo delle imprese forestali ai sensi dell'art. 23 bis della Legge Forestale Regionale. Sono esclusi dall'assegnazione del punteggio i beneficiari in possesso del patentino d'idoneità forestale ai sensi della DGR 324/2000.	
3) Principio di selezione 8.6.1.3: riduzione degli impatti ambientali nelle operazioni di taglio esbosco e mobilitazione	
Criterio di priorità 3.1	
3.1.1 Acquisto di sistemi di esbosco a fune aerea	15 Punti
3.1.2 Acquisto e installazione di essiccatoi e vagli	10 Punti
3.1.3 Acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi	5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio 3.1.1 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di impianti mobili a fune aerea per il trattamento del materiale legnoso. Il punteggio 3.1.2 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto e installazione di essiccatoi e, esclusivamente nell'ambito della FA 5C, per l'acquisto di vagli per il setaccio del cippato. Il punteggio 3.1.3 viene attribuito agli investimenti per l'acquisto di macchinari per la lavorazione e/o densificazione dei prodotti legnosi per l'ottenimento di pellet o bricchetti da biomasse forestali (nell'ambito della FA 5C). Nel caso di investimenti che interessino l'acquisto di macchinari afferenti a diversi elementi di punteggio viene attribuito il solo punteggio più elevato.	
4) Principio di selezione 8.6.1.4: approccio associativo	
Criterio di priorità 4.1	
4.1.1 Associazione/consorzio di proprietari privati di foreste o Regole.	5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito alle associazioni o ai consorzi di proprietari privati di foreste o alle Regole.	
Criterio di priorità 4.2	
4.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.	

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo ai criteri di priorità eventualmente richiesto:
 - 2.1.1 "Boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)" certificato di GFS ove la superficie oggetto di intervento ricade per più del 50% in boschi certificati GFS
 - 2.2.1 "Investimenti realizzati da soggetti in possesso del Certificato di Catena di Custodia" certificato di CoC.
- b. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.3, comprensivi di computo metrico estimativo.

- c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, è tenuto ad allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento secondo il modello predisposto da AVEPA.
- d. Nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente, il richiedente deve allegare convenzione di assenso all'intervento sottoscritta dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA.
- e. Per i consorzi, le associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento
- f. Per gli Enti Pubblici, le Associazioni, o i consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo
- g. Nei casi in cui le Unioni Montane /Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega specifica. Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, delega specifica unitamente alla presentazione di documentazione concessoria come evidenziato al punto c) del par. 2.2
- h. Al fine di soddisfare il requisito previsto al paragrafo 2.2 lettera d) relativo alla "organizzazione propria", il richiedente deve debitamente compilare/aggiornare i quadri "macchine" e "attrezzi" nel proprio fascicolo aziendale, inoltre deve dimostrare allegando dei contratti o documenti probanti la disponibilità di personale dedito ai lavori forestali.
- i. Per gli Enti Pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016, documentazione relativa all'incarico conferito:
- per la redazione del Piano di Riassetto (completo in tutte le sue parti - rilievi necessari e rilievi LiDAR e redazione del piano).
 - per l'acquisto di macchine ed impianti.
 - per i lavori di progettazione.
- j. Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della LR 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale.
- k. Nel caso di acquisizione di macchine, attrezzature ed impianti:
- I. Per le tipologie rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR: report di stampa prodotto dall'applicativo "Costo massimo di riferimento delle macchine forestali" attestante la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (potenza, massa, capacità, larghezza di lavoro e numero di elementi) e il costo massimo della macchina/attrezzatura.
- II. Per le tipologie non rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR:
- Soggetti privati: presentazione di tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica, redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
 - Soggetti pubblici: per gli investimenti che non prevedono la presentazione di computo metrico, presentazione delle offerte raccolte a seguito dell'indagine di mercato da cui sia possibile determinare analiticamente i costi di realizzazione dell'investimento.
- l. Per tutti gli investimenti, relazione che attesti l'aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali redatta secondo lo schema dell'allegato tecnico 11.4.
- m. Se ricorre il caso, dichiarazione attestante che i macchinari acquistati sono destinati al servizio di numerose aziende forestali.
- n. Nel caso di PMI allegare copia dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti. La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili online sul sito delle CCIAA provinciali. Inoltre andrà specificato il numero di Unità Lavorative Adulte (ULA) operanti nell'impresa.
- o. Dichiarazione fornita dal commercialista o, in mancanza, dal responsabile della contabilità nella quale sia indicata la quantità (in mc) di materiale legnoso annuo acquistato ed il relativo valore di acquisto

finalizzata a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti f), g) e k) del paragrafo 2.2.

- p. Denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. L'ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune
- q. Il richiedente del contributo, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- r. Permesso a costruire, o atto equivalente per i Comuni, qualora pertinente, riportante la destinazione a cui sarà soggetto l'investimento, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento, (es. approvazione della procedura relativa la Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente; approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); autorizzazione paesaggistica; presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 delle PMPF; autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78; nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera p) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti q) ed r), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda; alla domanda deve essere, comunque, allegata, pena la non ammissibilità, la richiesta di rilascio del permesso a costruire o dell'autorizzazione presentata all'Amministrazione competente (con riferimento alla data di invio tramite PEC).

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implica la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7.Domanda di pagamento

7.1.Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2.Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

- a. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo qualora pertinente.
- c. Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016.
- d. Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le Amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. I soggetti interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e possono esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel. 041/2795452 – Fax 041/2795492

Email: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVePA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>

11.ALLEGATI TECNICI

11.1.Allegato tecnico - Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) **“Bosco”** di cui alla LR 3/2013, art. 31 – DLgs 227/2001 art. 2, comma 6 come modificato dall’art. 26 del Decreto legge 5/2012 convertito con legge 35/2012. Disposizioni attuative di cui alla DGR 1319/2013.
- b) **“Organizzazione propria”** Disponibilità di personale, assunto dal proprietario, per svolgere funzioni operative oltre che mezzi e materiali necessari alla gestione selvicolturale della proprietà. In altri termini squadra di operai che cura ordinariamente (almeno 0,25 ULA/anno) la gestione delle operazioni selvicolturali.
- c) **“Micro, piccole e medie Imprese”** (PMI) definite ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione
- d) **“Albo delle imprese forestali”** la disciplina dell’Albo delle imprese forestali, istituito ai sensi dell’art. 23 bis della Legge forestale regionale n. 52/78, è arrecata dalla DGR 296 del 15 marzo 2016, con particolare riferimento a quanto disposto nell’art. 4.

11.2.Allegato tecnico - Elenco Macchinari

Lista macchine/attrezzature – utilizzazioni forestali - lavorazione legname tondo

A)Attrezzature e macchine per l’abbattimento e/o allestimento del legname

- 1.Macchine dedicate all’abbattimento e/o all’allestimento (ad es.harvester, forwarder)
- 2.Teste abbattitrici- sramatrici-allestitrici (teste per harvester)
- 3.Teste sramatrici-allestitrici
- 4.Cesoie forestali anche dotate di dispositivi di accumulazione dei fusti tagliati

B)Trasporto, esbosco e movimentazione del legname

- 1.Trattori allestiti a uso forestale dotati di struttura di protezione del posto guida in caso di ribaltamento.
- 2.Trattori articolati senza o con pianale di carico dedicati all’esbosco (ad esempio skidder, forwarder)
- 3.Argani applicabili a trattori articolati e a macchine dedicate all’abbattimento e allestimento per agevolare l’avanzamento su terreni in pendenza
- 4.Rimorchi forestali
- 5.Gru a braccio articolato da installare su autocarri e rimorchi allestiti per il trasporto del legname
- 6.Impianti di gru a cavo (a stazione motrice semifissa, a stazione motrice mobile con ritto, con carrello autotraslante, a stazione motrice mobile senza ritto) e/o carrelli e/o accessori complementari (ad esempio ritti artificiali, chocker a radiocomando)
- 7.Verricelli forestali

C)Scortecciatrici mobili o fisse

D)Trincia e frese forestali

- 1.Trincia forestali portate e azionate tramite presa di potenza del trattore
- 2.Trincia forestali a trasmissione idrauliche da allestire su bracci idraulici
- 3.Frese forestali portate e azionate tramite presa di potenza del trattore
- 4.Frese forestali a trasmissione idraulica da allestire su bracci idraulici

E)Lista macchine/attrezzature per la lavorazione del legno

- 1.Canter

- 2.Sega tronchi a nastro mobile o fissa
- 3.Seghe multilama circolari o a disco
- 4.Piallatrici mobili o fisse, levigatrici, spazzolatrici o rusticatrici, impregnatrici
- 5.Centri di lavorazione a controllo numerico
- 6.Linee per la produzione di travi e morali massicci, giuntati o lamellati
- 7.Linee per la produzione di imballaggi
- 8.Sistemi di essiccazione specifici per l'essiccazione del legname lavorato
- 9.Macchine o attrezzature complementari alla movimentazione del legname in azienda (muletti, telehandler, rulliere, sistemi fissi a nastro o a catena, etc.)
- 10.Sistemi di pesatura

11.3.Allegato tecnico - Progetto Definitivo

Nel caso di Enti pubblici deve essere presentato il progetto definitivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tutti i casi, comunque, il progetto deve articolarsi come segue:

Relazione tecnica

Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:

- corografia,
- individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento estratto di mappa 1:2000,
- computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici),
- profilo longitudinale,
- sezioni
- Giustificazione del preventivo scelto

Documentazione fotografica ante investimento.

11.4.Allegato tecnico - Relazione

Inquadramento generale:

1.Descrizione dell'attuale attività aziendale (sistema di lavoro, elenco principali macchine e attrezzature in dotazione, principali prodotti legnosi lavorati e/o commercializzati)

2.Tipologia di investimento, fase operativa nella quale si inserisce, **tipo di prodotto** trasformato o, nel caso della redazione dei piani di riassetto forestale, il tipo di materia prima ritraibile dal bosco (es. legna da ardere o da opera)

3.Aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti forestali a seguito dell'investimento basato sulla sussistenza di uno o più dei seguenti aspetti:

a. Contributo dato alla diversificazione della produzione aziendale e collocazione del prodotto:

b. Rafforzamento sul mercato delle energie rinnovabili da biomasse forestali sulla base di uno o più dei seguenti punti: i) quantitativi e/o qualitativi dell'offerta di combustibili legnosi; ii) miglioramento della logistica di approvvigionamento, stoccaggio e/o distribuzione; iii) riduzione del contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione.
c. Sostenibilità nella gestione forestale, sulla base di uno o più dei seguenti punti: i) l'investimento comporta un contenimento dei gas climalteranti a seguito di una maggior efficienza del processo produttivo; ii) l'investimento comporta un contenimento sugli impatti al suolo, soprassuolo e/o fauna rispetto all'impiego dell'attuale dotazione, per esempio tramite la riduzione della compattazione al suolo, del rumore, del rischio di rilascio accidentale di rilascio di olii e combustibili etc. iii) per la redazione dei Piani di riassetto forestale evidenziare le linee di intervento applicate e i criteri di gestione forestale sostenibile adottati che devono essere in linea con quanto stabilito nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, approvato con DGR n. 7/2018.
d. Contributo dato alla maggiore competitività dell'azienda in termini quantitativi, qualitativi e nel sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e/o distribuzione del prodotto Per la redazione dei Piani di riassetto forestale evidenziare il contributo dato dalla pianificazione forestale in termini di quantità, costanza e tipologia della ripresa ritraibile dal bosco.
e. Contributo dato alla sicurezza sulle attività e nei luoghi di lavoro sulla base di uno o più dei seguenti punti: i) modalità di incremento della sicurezza a livello di cantiere; ii) modalità di incremento del livello di sicurezza e salute a livello di operatore

11.5. Allegato tecnico – Specifiche per la redazione dei Piani di Riassetto Forestale

Generalità

Salvo quanto meglio specificato successivamente i piani devono essere redatti nella forma non sommaria ovvero secondo le disposizioni dei cui alla DGR 158/1997 e 4808/1997 e ss.mm.ii. nonchè tenendo in considerazione quanto riportato nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale (DGR n. 7/2018).

Tempistica

Per la redazione ed approvazione dei piani di riassetto forestale, come meglio specificato nel bando, sono concessi 24 mesi di tempo. Entro tale termine devono essere conclusi i lavori, deve essere redatto lo strumento pianificatorio in tutte le sue parti, forniti i dati richiesti dal rilievo LiDAR (per la verifica della spesa da liquidare da parte di AVEPA) e il Piano deve essere approvato a seguito di verbale di collaudo redatto dall'Autorità centrale forestale competente (U.O. Parchi e Foreste).

Per quanto attiene agli aspetti amministrativi di pertinenza strettamente della Amministrazione forestale regionale, al fine di consentire in tempo utile il collaudo del piano viene posta la seguente tempistica:

- 1) 18 mesi per la redazione del piano e la presentazione di tutta la documentazione necessaria (parte generale e parte speciale in formato digitale compreso il Data Base (DB) di Gestione dei Piani di Assestamento (GPA) alla Struttura periferica forestale competente. (almeno 6 mesi prima della scadenza dei 24 mesi previsti dal bando).
- 2) Successivi 2 mesi per l'effettuazione dell'istruttoria da parte della Struttura periferica forestale competente e trasmissione del Piano e della istruttoria alla Struttura centrale forestale. Entro tali termini devono essere fornite, tutte le integrazioni necessarie che saranno richieste per le vie brevi almeno 1 mese prima della scadenza dei termini istruttori).
- 3) Successivi 3 mesi per il collaudo del Piano con redazione del relativo verbale. Entro tali termini devono essere fornite, tutte le integrazioni necessarie che saranno richieste per le vie brevi almeno 1 mese prima della scadenza dei termini istruttori).
- 4) Ultimo mese per l'emanazione del decreto di approvazione del Piano da parte della Struttura centrale forestale competente.

Il mancato rispetto da parte dei redattori del piano delle tempistiche riportate o la mancata o insufficiente presentazione delle integrazioni richieste, determinano l'inosservanza della tempistica complessiva (24 mesi) richiesta per la approvazione del piano e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Specifiche dei rilievi ammessi a finanziamento

Tipologia di rilievo

I rilievi da eseguire in occasione della redazione dei piani di riassetto forestale devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Rilievo laser-scanning (LiDAR) da piattaforma su aeromobile deve avere una densità di 4 impulsi al m² (sensore con capacità di registrare ritorni multipli dal singolo impulso).
2. I dati devono essere raccolti e trattati con sistema di coordinate geografiche geodetico World Geodetic System 1984 (WGS84), con controllo dell'accuratezza, consegna del Modello Digitale del Terreno (DTM), del Modello Digitale delle Superfici (DSM), e dei dati grezzi in formato LAS.
3. Taratura con rilievi a terra per la stima della provvigione del popolamento.

Deve essere fornita una cartografia dei tipi strutturali e per ogni particella assestamentale devono essere forniti i seguenti dati:

- Statura media
- Statura media delle piante più alte
- Stima della provvigione unitaria

Periodo in cui effettuare i rilievi

Il rilievo LiDAR deve essere effettuato in presenza della chioma e in assenza di pioggia e neve al suolo.

Superfici da rilevare

Nel caso di revisione di piano, sia per la fustaia che per i ceduo, almeno l'intera superficie produttiva; nel caso di compilazione di un nuovo piano l'intera superficie pianificata.

Altri rilevi

L'incremento % particellare potrà essere stimato anche con riferimento ai dati pregressi o per confronto con popolamenti simili.

Altri dati necessari per la compilazione della scheda 3NT possono essere oggetto di stima qualora pertinente.

Altre spese per la redazione del Piano

La spesa per la redazione del Piano da parte del tecnico assestatore rientra nella percentuale delle spese generali dell'importo del rilievo LiDAR oggetto di contribuzione. Non trovano pertanto applicazione, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, gli importi previsti come onorario al tecnico del Decreto Ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 concernente le tariffe professionali della categoria dei Dottori Agronomi e Forestali.